

	Allegato "B" al n. 7.097/5.765	
	STATUTO DELL'"ASSOCIAZIONE COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE	
	PIEMONTE ENERGY"	
	Art. 1. Denominazione, sede e durata	
	1.1 È costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile ed ai sensi del	
	D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i. (in seguito denominato "Codice del Terzo	
	settore) l'Associazione senza scopo di lucro denominata "ASSOCIAZIONE	
	COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE PIEMONTE ENERGY" che, ove	
	consentito, potrà utilizzare anche la denominazione abbreviata di "COMUNITA'	
	ENERGETICA PIEMONTE ENERGY" (di seguito Associazione).	
	L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, nel rispetto e nei limiti della	
	normativa nazionale e regionale pro tempore vigente.	
	A seguito dell'iscrizione nella sezione "Altri enti del Terzo Settore" del Registro unico	
	nazionale del Terzo settore e per la durata della stessa, l'Associazione inserisce nella	
	denominazione sociale l'acronimo ETS.	
	1.2 L'Associazione ha sede in Costigliole d'Asti (AT).	
	Il trasferimento della sede all'interno dello stesso comune non costituisce modifica	
	dello statuto e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo.	
	1.3 La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.	
	Art. 2. Oggetto e scopo	
	2.1 L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità	
	civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o	
	principale, di attività di interesse generale.	
	Nel rispetto della normativa vigente in materia, l'Associazione ha per oggetto la	
	"costituzione e gestione di Comunità Energetica Rinnovabile" - CER, volta	

	all'autoconsumo di energia rinnovabile, così come previste dall'articolo 31 e 32	
	D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 199, di attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla	
	promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, nonché dal Testo Integrato	
	Autoconsumo Diffuso approvato da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia	
	Reti e Ambiente) con delibera del 27 dicembre 2022, 727/2022/R/EEL, e regolate	
	dalla normativa tempo per tempo vigente e dalle relative disposizioni attuative del	
	GSE.	
	2.2 L'Associazione, regolata da unico Statuto, si articolerà in una pluralità di	
	configurazioni, ciascuna afferente a un'area sottesa a una cabina di trasformazione e	
	distribuzione primaria della rete elettrica nazionale, per la valorizzazione	
	dell'autoconsumo, definiti "Configurazione" o "Configurazioni". Ciascuna singola	
	Configurazione deve essere costituita da un produttore di energia da fonte	
	rinnovabile e da un cliente finale consumatore, così come previsto dalla normativa	
	vigente.	
	Per il raggiungimento delle già menzionate finalità, eserciterà in via esclusiva o	
	principale le seguenti attività di interesse generale:	
	- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni	
	dell'ambiente ed all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con	
	esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti	
	urbani, speciali e pericolosi e alla tutela degli animali e alla prevenzione del	
	randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione,	
	all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di	
	autoconsumo, ai sensi del D.lgs. 8/11/2021 n. 199 (come previsto dall'art. 5 comma 1	
	lettera e) del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117).	
	2.3 L'Associazione non ha scopo di lucro, e, si prefigge l'obiettivo di fornire	

	benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi membri e alle	
	aree locali in cui opera la comunità anche mediante la produzione e distribuzione di	
	energia elettrica da fonti rinnovabili e non quello di ottenere profitti finanziari.	
2.4	La partecipazione all'Associazione non può costituire l'attività commerciale e	
	industriale principale degli associati. L'Associazione potrà svolgere anche le seguenti	
	attività nell'ambito delle attività di interesse generale, sia direttamente che mediante	
	terzi:	
	1) L'organizzazione di servizi accessori e complementari alla produzione e distribuzione	
	elettrica;	
	2) lo stimolo all'ideazione, allo sviluppo, alla sperimentazione e alla partecipazione a	
	modelli di governance di generazione distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la	
	diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;	
	3) il supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili;	
	4) la pianificazione territoriale per l'energia, anche a beneficio di altri enti territoriali, azioni	
	per la promozione di politica energetica sui territori, messa in opera e assistenza di progetti	
	pilota per la valorizzazione delle F.E.R.;	
	5) la promozione dell'attività dell'Associazione, anche attraverso la gestione di eventi di	
	pubblica diffusione dei risultati;	
	6) la partecipazione e la partnership nazionali e internazionali in altri organismi sia con enti	
	privati che pubblici per lo sviluppo dell'oggetto dell'attività dell'Associazione;	
	7) la prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui ai precedenti	
	punti o integrativo a favore degli associati.	
2.5	Per il migliore svolgimento della sua attività, l'Associazione potrà aderire a	
	cooperative e/o consorzi o altri organismi aventi finalità affini, e potrà avvalersi di	
	figure tecniche o amministrative qualora utile per il perseguimento dei fini sociali.	

2.6	L'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività in quanto ammessa dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, connessa ed affine agli scopi sopra elencati nonché compiere atti e operazioni per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgimento d'attività che la legge riserva a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi od elenchi - necessari ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.	
	L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento ed allo svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici purchè in misura non prevalente e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e proventi e entrate relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse ed alle attività di raccolta fondi ai sensi degli artt. 5, 6, 7 del D.Lgs. 3	
	luglio 2017 n. 117.	
2.7	L'Associazione, inoltre, potrà istituire, nei limiti previsti dalla legge, una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di fondi (crowdfunding) esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale e comunque nei limiti consentiti dalla attuale normativa, è pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico, sotto ogni forma di legge.	
2.8	L'associazione pertanto potrà:	
a)	produrre ed utilizzare energia elettrica da fonte rinnovabile per il proprio consumo avendo anche facoltà di immagazzinare e/o cedere l'energia prodotta, mediante accordi di compravendita di energia elettrica o con il servizio di ritiro dedicato con il GSE;	
b)	scambiare, all'interno della stessa comunità e/o in favore dei propri Associati, l'energia rinnovabile prodotta dagli impianti di produzione di proprietà o comunque messi a disposizione della comunità energetica rinnovabile;	

	c) partecipare alla generazione, al consumo, all'aggregazione, allo stoccaggio dell'energia	
	rinnovabile prodotta dagli impianti dei quali detiene, a vario titolo, la disponibilità, nonché	
	di beni e servizi nel settore energetico, o di servizi di ricarica per veicoli elettrici;	
	d) valorizzare la produzione di energia elettrica rinnovabile di impianti esistenti non già	
	incentivati, nei limiti previsti dall'art. 31 comma 2 lett. d) del d.lgs. 199/2021;	
	e) scambiare, all'interno della stessa Comunità, l'energia rinnovabile prodotta dalle unità di	
	produzione detenute da tale Comunità anche organizzando forme di condivisione	
	dell'energia elettrica prodotta dalle unità di produzione della Comunità;	
	f) accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica appropriati, direttamente o mediante	
	aggregazione.	
	2.9 L'associazione si qualifica come ente non commerciale senza scopo di lucro.	
	L'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di	
	gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati,	
	lavoratori e collaboratori, amministratori ed agli componenti degli organi sociali,	
	anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del	
	rapporto associativo.	
	L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di ricavi, rendite,	
	proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai	
	fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
	Resta inteso che conformemente ai chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate nel	
	provvedimento di interpello n. 956-1284/2023, è consentita l'attribuzione in favore	
	degli associati degli incentivi previsti ai sensi del decreto del Ministero	
	dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 dicembre 2023 n. 414, restando	
	salve le diverse previsioni di legge o regolamentari che dovessero medio tempore	
	intervenire.	

2.10	Qualora in ossequio alla realizzazione degli scopi istituzionali, si richiedesse l'attribuzione agli associati di una remunerazione economica a fronte dei loro esborsi finanziari, tali attribuzioni saranno tassate secondo legge.	
2.11	La CER è un soggetto giuridico che si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed effettivamente controllato dagli associati che ne fanno parte e che abbiano le caratteristiche di cui all'art. 3, attraverso gli organi stabiliti dall'art. 7.	
	Art. 3. Associati e quote associative	
3.1	L'Associazione è autonoma ed è effettivamente controllata dai propri membri.	
3.2	L'adesione all'Associazione è aperta e volontaria.	
3.3	Sono ammessi come associati all'Associazione i clienti finali in possesso dei requisiti di cui all'art. 31 d.lgs. 199/2021 e disposizioni attuative, fermo comunque quanto previsto ai successivi artt. 3.13 e 3.14, a condizione che dispongano di un punto di connessione alla rete identificato da un codice POD nell'ambito della zona geografica del mercato elettrico in cui si trovano gli impianti di produzione dell'Associazione.	
3.4	Le imprese sono ammesse a condizione che la partecipazione alla comunità non costituisca l'attività commerciale e industriale principale.	
3.5	La partecipazione all'Associazione è aperta a tutti i consumatori di energia elettrica ricompresi nella zona di mercato, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, che dispongano di un punto di connessione alla rete identificato da un codice POD nell'ambito della zona geografica del mercato elettrico in cui si trovano gli impianti di produzione dell'Associazione, ed è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea.	
3.6	Sono Associati fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo, mentre sono	

	associati ordinari quelli successivamente ammessi con deliberazione del Consiglio	
	Direttivo. Successivamente alla costituzione dell'Associazione, è facoltà del	
	Consiglio Direttivo, con il consenso della sua maggioranza, ammettere un nuovo	
	associato come "associato fondatore".	
	3.7 Tutti gli associati, ai fini dell'ammissione, sono inoltre tenuti ad aderire al	
	Regolamento per la ripartizione dei benefici economici (tra cui gli incentivi) di cui	
	al successivo art. 4.	
	3.8 Tutti gli Associati sono tenuti al versamento della quota associativa di importo	
	stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo e, per la prima volta, nell'atto	
	costitutivo.	
	3.9 La qualità di Associato dà diritto:	
	(i) a partecipare alla vita dell'Associazione;	
	(ii) a partecipare all'elezione degli organi direttivi;	
	(iii) ad essere informato delle iniziative organizzate;	
	(iv) a beneficiare dei benefici economici (tra cui gli incentivi) nella misura di	
	cui al Regolamento;	
	(v) a partecipare finanziariamente, su base volontaria, ai progetti	
	dell'Associazione.	
	3.10 Gli Associati mantengono i loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere	
	il proprio venditore.	
	3.11 Il controllo dell'Associazione è attribuito esclusivamente agli Associati che siano	
	persone fisiche, piccole e medie imprese, associazioni riconosciute, enti territoriali e	
	autorità locali, incluse le amministrazioni comunali, enti di ricerca e formazione,	
	enti religiosi, enti del terzo settore e di protezione ambientale nonché	
	amministrazioni locali comprese nell'elenco ISTAT di cui all'art. 1, comma 3, l.	

	196/2009, che dispongano di un POD sotteso alla cabina primaria di una delle	
	Configurazioni della comunità energetica rinnovabile gestita dall'Associazione e che	
	siano situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la	
	condivisione dell'energia e rispondano ai requisiti di cui all'articolo 31 d.lgs.	
	199/2021 e disposizioni di attuazione.	
	3.12 All'atto di presentazione della domanda di adesione conformemente al modulo che	
	verrà consegnato dall'Associazione, ogni aspirante associato ha diritto di prendere	
	visione del presente Statuto, del Regolamento e di essere informato su ogni aspetto -	
	legale, fiscale, operativo - che la sua adesione all'Associazione comporta; gli	
	Associati che abbiano diritto ai contributi di valorizzazione e incentivazione	
	dell'energia elettrica condivisa riceveranno, all'atto dell'adesione, adeguata	
	informativa sui benefici che potranno ricevere dai contributi di valorizzazione e	
	incentivazione. Gli Associati devono aver conferito mandato al Referente secondo il	
	modello predisposto dal GSE e, comunque, aver firmato tutti i documenti predisposti	
	dall'Associazione, dal GSE e dall'Arera per consentire la loro partecipazione alla	
	condivisione dell'energia e agli incentivi riferibili alla Configurazione di	
	appartenenza.	
	3.13 Per ogni utente della rete elettrica rispondente ai criteri stabiliti dall'art. 3.3,	
	l'ammissione all'Associazione può avvenire singolarmente se questi può entrare a	
	far parte di una configurazione già esistente nella CER. In caso contrario l'iscrizione	
	di un associato alla CER avverrà attraverso la costituzione di una Configurazione di	
	autoconsumo di energia condivisa come indicato all'art. 3.3, unitamente ad almeno	
	un altro soggetto avente i requisiti richiesti e stabiliti dalla normativa <i>pro tempore</i> in	
	vigore.	
	3.14 All'atto dell'adesione, l'aspirante associato dovrà rendere dichiarazione sostitutiva	

	sull’attività svolta, assetto societario e impegno alla riservatezza; nel caso in cui da	
	tale dichiarazione emergano circostanze che possano fondare un rischio di	
	esclusione, gli Associati fondatori hanno facoltà di sottoporre la questione entro 15	
	giorni, al Consiglio Direttivo, con obbligo di esame della domanda da parte di	
	quest’ultimo.	
	Art. 4 – Regolamento per la ripartizione degli incentivi	
	4.1 Con deliberazione del Consiglio Direttivo è approvato il regolamento interno per	
	l'apporto della capacità di condivisione dell'energia avente i contenuti di cui all'art.	
	32, comma 1, lett. c), d.lgs. 199/2021 e relativa normativa di attuazione, al quale gli	
	Associati sono tenuti ad aderire.	
	4.2 L'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato	
	in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso nella	
	percentuale di cui all'allegato 1 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della	
	Sicurezza Energetica n. 414 del 7 dicembre 2023, sarà destinato ai soli consumatori	
	diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove	
	sono ubicati gli impianti per la condivisione.	
	Art. 5 – Perdita della qualità di Associato	
	5.1 Con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo gli Associati possono essere	
	esclusi per gravi, violazioni dello Statuto e delle deliberazioni degli organi	
	associativi, morte dell'Associato, per perdita dei requisiti di ammissione e, nel caso	
	di persone giuridiche, in caso di liquidazione, fallimento e/o apertura di procedura	
	concorsuali. Costituisce, inoltre; motivo di esclusione:	
	• la perdita dei requisiti soggettivi o oggettivi previsti dallo Statuto o dalla	
	normativa vigente per la partecipazione alla CER;	
	• lo svolgimento, accertato anche successivamente all’ammissione, di attività di	

	vendita di energia elettrica o gas naturale in concorrenza diretta o indiretta con	
	l'Associazione o con uno dei suoi soci fondatori, qualora tale attività sia ritenuta	
	idonea a compromettere l'equilibrio economico, la neutralità commerciale o la	
	coerenza con le finalità istituzionali della Comunità;	
	• l'inosservanza dell'obbligo di riservatezza sulle informazioni gestionali,	
	economiche e operative della CER;	
	• la mancata sottoscrizione o il mancato rispetto del Regolamento interno e dei	
	regolamenti delle singole Configurazioni;	
	• il mancato conferimento del mandato al Referente o l'ostruzionismo reiterato	
	nei confronti delle attività operative della CER;	
	• la perdita dei requisiti dimensionali da parte di imprese ammesse, ove la	
	• loro partecipazione non risulti più compatibile con il disposto dell'art. 31,	
	comma 5, del D.lgs. 199/2021.	
	5.2 I clienti finali associati hanno diritto di recedere in ogni momento	
	dall'Associazione, fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali	
	corrispettivi, equi e proporzionati, concordati in caso compartecipazione agli	
	investimenti sostenuti in qualsiasi momento dall'Associazione. L'Associato che	
	intende recedere dalla società deve darne comunicazione al Consiglio Direttivo	
	mediante lettera raccomandata A/R o PEC con preavviso di almeno novanta giorni.	
	Egli sarà comunque tenuto al pagamento di eventuali spese di gestione maturate a	
	tale data ed ottemperare ad ogni onere sino a tale momento di sua spettanza.	
	5.3 A decorrere dalla deliberazione di esclusione o dalla dichiarazione di recesso e nei	
	termini di cui al Regolamento richiamato nel precedente art. 4, viene meno ogni	
	diritto dell'Associato al riparto dei benefici economici derivanti dalla condivisione	
	dell'energia. La perdita della qualità di associato dà diritto alla restituzione, in	

	misura equa e proporzionata, secondo i criteri stabiliti nel Regolamento, dei	
	versamenti effettuati spontaneamente a sostegno ed in esecuzione di specifici	
	progetti (quali, a titolo esemplificativo, la costruzione di impianti o per	
	l'effettuazione delle attività secondarie di cui al presente Statuto), purché ciò, in	
	ogni caso, non comporti una riduzione del patrimonio minimo per il riconoscimento	
	dell'Associazione.	
	Art. 6 – Patrimonio, esercizio sociale e bilancio di esercizio	
	6.1 Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:	
	• dal fondo di dotazione versato dagli associati fondatori in sede di atto	
	costitutivo o successivamente, nonché dai beni, mobili ed immobili, allo stesso	
	modo da essi conferiti previa perizia asseverata;	
	• dai beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'Associazione;	
	• dalla quota di iscrizione e dalla quota associativa annuale versate dagli	
	associati;	
	• da eventuali donazioni, contributi o lasciti;	
	• da eventuali fondi di riserva;	
	• dai versamenti liberamente effettuati dagli associati destinati a specifiche	
	finalità istituzionali individuate dal Consiglio Direttivo;	
	• da ogni altra entrata derivante o connessa con le attività esercitate.	
	6.2 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.	
	6.3 Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di	
	esercizio dell'anno precedente e lo sottopone all'Assemblea per l'approvazione. La	
	proposta di bilancio deve essere depositata agli atti dell'Associazione almeno 10	
	(dieci) giorni prima della data fissata per l'Assemblea, al fine di consentire a questi	
	ultimi di prenderne visione preventivamente.	

	Art. 7 – Organi	
	7.1 Sono organi dell'Associazione:	
	(i) l'Assemblea;	
	(ii) il Consiglio Direttivo;	
	(iii) il Presidente;	
	(iv) l'Organo di Controllo/revisore, ove nominati.	
	Art. 8 – L'Assemblea	
	8.1 L'Assemblea è formata da tutti gli Associati, fondatori e ordinari.	
	L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e le sue decisioni obbligano tutti	
	gli associati. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, o dal suo Presidente,	
	con le modalità di cui all'art. 8.2.	
	In base alle previsioni del Regolamento, per ragioni organizzative e di speditezza,	
	l'Assemblea potrà essere convocata, alternativamente anche previa convocazione ed	
	esecuzione di assemblee separate di ogni singola Configurazione. In tal caso	
	l'Assemblea sarà costituita dai delegati delle Configurazioni che riceveranno	
	espreso mandato da parte dei membri di ciascuna di esse ed esprimeranno voti in	
	misura pari a quelli che sarebbero espressi dagli Associati della Configurazione, con	
	il limite previsto per i voti plurimi di cui all'art. 8.4.	
	8.2 L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di	
	esercizio, eventuale bilancio sociale, previa convocazione degli Associati contenente	
	l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, giorno ed ora, da effettuarsi mediante	
	comunicazione scritta da inviare con lettera semplice/raccomandata anche a mano,	
	od anche in via telematica in qualsiasi forma (e-mail/pec e simili) ovvero, in	
	alternativa, mediante affissione presso la sede sociale e pubblicazione sul sito	
	internet dell'Associazione almeno dieci giorni prima della data in cui l'assemblea	

	deve tenersi. L'assemblea è inoltre convocata quando il Consiglio Direttivo o il	
	Presidente lo ritenga necessario.	
	L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno e l'eventuale	
	documentazione da sottoporre ad approvazione dell'Assemblea.	
	8.3 L'Assemblea approva il bilancio di esercizio, nomina il Consiglio Direttivo e	
	delibera sulle modifiche dello Statuto e l'approvazione del bilancio di esercizio.	
	8.4 Ogni Associato ordinario ha diritto a un voto; ogni Associato fondatore ha diritto	
	all'esercizio di voto plurimo nella misura di tre voti, a condizione che l'espressione	
	dei voti plurimi non sia comunque superiore al 10% dei voti complessivamente	
	espressi in assemblea. In tal caso i voti plurimi saranno proporzionalmente ridotti	
	sino al rispetto di tale quota massima.	
	8.5 Hanno diritto di voto gli Associati in regola con il pagamento della quota	
	associativa.	
	8.6 Ogni Associato può farsi rappresentare solo da un altro Associato, fermo il limite	
	massimo di tre voti esprimibili da ciascuna tipologia di Associato per delega e salva	
	la delega al rappresentante della Configurazioni in caso di assemblee separate.	
	8.7 L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza, in	
	proprio o per delega, di almeno la metà degli aventi diritto al voto e delibera con la	
	maggioranza semplice dei voti dei presenti. In seconda convocazione, l'Assemblea è	
	validamente costituita, in proprio o per delega, qualunque sia il numero degli	
	interventuti e delibera a maggioranza semplice di essi. Per le modifiche statutarie	
	occorre, in prima convocazione, la presenza, in proprio o per delega, di almeno tre	
	quarti degli aventi diritto, mentre in seconda convocazione occorrerà la presenza, in	
	proprio o per delega, almeno di 1/10 (un decimo) degli aventi diritto; in entrambi i	
	casi l'Assemblea delibererà con il voto favorevole della maggioranza dei presenti,	

	fermo restando il voto favorevole della maggioranza degli associati fondatori.	
8.8	È possibile tenere le adunanze dell'Assemblea degli associati con più intervenuti	
	dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui	
	deve essere dato atto nei relativi verbali:	
	a. sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare l'identità e la legittimazione degli	
	intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constare e di proclamare i risultati	
	della votazione;	
	b. sia consentito al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi consiliari oggetto di	
	verbalizzazione;	
	c. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea	
	sugli argomenti all'Ordine del Giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere	
	documenti.	
8.9	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza,	
	dal Consigliere più anziano di età.	
8.10	Il Presidente nomina un Segretario e constata la regolarità delle eventuali deleghe e	
	il diritto di voto degli Associati intervenuti.	
8.11	Delle riunioni è redatto verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.	
	Art. 9 – Il Consiglio Direttivo	
9.1	L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di	
	tre a un massimo di cinque membri nominati dall'Assemblea fra gli Associati	
	fondatori e ordinari. La maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo deve essere	
	però composta da membri fondatori o loro delegati, e il presidente deve essere scelto	
	tra di essi.	
	Il Primo Consiglio Direttivo è nominato in sede di costituzione dell'Associazione ed	
	è quindi espressione degli Associati fondatori.	

9.2	La carica è assunta a titolo gratuito, salvo rimborso delle spese documentate.	
9.3	Il Consiglio Direttivo dura in carica nove anni ed i Consiglieri possono essere rieletti.	
9.4	Qualora venga meno un Consigliere, l'Assemblea provvede alla sua sostituzione nella prima riunione utile.	
	In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio	
	dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione.	
	Si considera dimissionario l'intero Consiglio Direttivo qualora siano dimissionari o	
	vengano meno anche per altre cause, almeno la metà dei componenti.	
9.5	Il Consiglio Direttivo si riunisce e delibera con la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità di	
	votazioni prevale il voto del Presidente.	
9.6	In particolare, competono al Consiglio Direttivo:	
	(a) la predisposizione del bilancio da sottoporre all'Assemblea;	
	(b) l'assunzione di obbligazioni e la conclusione e risoluzione di contratti, ivi	
	incluso quello relativo agli impianti di produzioni asserviti alla comunità	
	energetica rinnovabile;	
	(c) l'elezione al suo interno del Presidente e del Tesoriere;	
	(d) la delibera sull'ammissione di nuovi Associati e sui criteri e procedure per	
	l'ammissione;	
	(e) la delibera sull'esclusione degli Associati dall'Associazione;	
	(f) la delibera dell'ammontare della quota associativa per l'anno successivo,	
	entro il mese di dicembre di ciascun anno;	
	(g) la delibera sulle questioni riguardanti l'attività dell'associazione per	

			L'attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell'Assemblea;	
(h)	la delibera sulla formalizzazione di accordi con produttori terzi proprietari			
	di impianti che producono energia elettrica rinnovabile a servizio			
	dell'Associazione e dei propri membri;			
(i)	l'approvazione e la modifica del Regolamento di cui al precedente art. 4			
	concernente i criteri di ripartizione/destinazione degli importi relativi			
	all'energia elettrica prodotta dagli impianti (di proprietà di			
	Associati-produttori o di soggetti terzi) asserviti alla comunità energetica			
	rinnovabile e condivisa tra gli Associati;			
(j)	lo svolgimento delle funzioni di Referente nei confronti del GSE, con			
	facoltà di delega ad un soggetto esterno all'Associazione dotato delle			
	specifiche competenze, nel rispetto della normativa applicabile;			
(k)	la delibera sugli atti di natura contrattuale e finanziaria, compresa			
	l'apertura di conti correnti, la richiesta e le attività necessarie per			
	l'ottenimento di finanziamenti nell'ambito delle attività dell'Associazione;			
(l)	l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;			
(m)	l'utilizzo dei ricavi a fini solidaristici o di sostegno di utenti bisognosi, e			
	comunque qualunque erogazione o spesa non strettamente correlata alla			
	gestione dell'Associazione e dell'attività di condivisione dell'energia;			
(n)	la nomina del Referente secondo quanto previsto dall’art. 1.2.2.1 delle			
	Regole Operative GSE, così come definito dall’art. 1.1.1 delle predette			
	Regole Operative GSE. Il Referente resta in carica un anno, è sempre			
	ri-designabile e la sua attività può essere prorogata annualmente anche			
	tacitamente; agisce senza rappresentanza della Associazione e su mandato			
	di essa; il Regolamento interno provvederà a delimitarne funzioni, attività			

	e corrispettivo, anche con riguardo ai rapporti con i venditori o acquirenti	
	dell'energia, alla gestione delle partite di pagamento, all'incasso dei	
	contributi, all'incasso delle quote associative ed alla tesoreria in genere;	
	al Referente è demandato anche la tenuta della contabilità, con facoltà di	
	procedere a depositi ed a prelievi, nei limiti delle sue funzioni e di quelle	
	previste dal Regolamento interno;	
	(o) tutte le materie salvo quelle che per legge sono riservate all'Assemblea.	
	9.7 Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritiene necessario o	
	ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti e comunque almeno una	
	volta all'anno per l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio e la	
	determinazione della quota associativa.	
	9.8 Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o	
	videoconferenza.	
	9.9 Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri di gestione ordinaria e	
	straordinaria, può delegare specifiche attribuzioni a uno o più dei suoi componenti e	
	può nominare collaboratori e consulenti e nominare procuratori ad negotia per	
	determinati atti o categorie di atti.	
	9.10 Un membro designato del Consiglio Direttivo assume il ruolo di soggetto delegato	
	del riparto dell'energia elettrica condivisa, della gestione delle partite di pagamento e	
	di incasso verso il GSE, i produttori e le società di vendita, salvo che tale servizio	
	non sia affidato a soggetti terzi, in conformità alla normativa applicabile.	
	9.11 Il Consiglio Direttivo può attribuire deleghe a uno o più dei suoi membri.	
	Art. 10 – Il Presidente	
	10.1 Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo al proprio interno, tra i membri	
	espressione degli Associati fondatori.	

	10.2 Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.	
	10.3 Il Presidente vigila sulla attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del	
	Consiglio Direttivo, convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, in	
	caso di necessità e urgenza può agire con i poteri del Consiglio da sottoporre alla sua	
	approvazione nella prima riunione utile.	
	10.4 In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Consigliere più anziano di età.	
	Art. 11 – Il Tesoriere	
	11.1 Il Tesoriere ha il compito di:	
	(a) riscuotere le quote associative;	
	(b) provvedere ai pagamenti;	
	(c) curare la tenuta della contabilità e dei libri sociali;	
	(d) redigere il progetto di bilancio da presentare al Consiglio Direttivo;	
	(e) monitorare i proventi delle attività associative e la gestione economica e	
	finanziaria dell'Associazione;	
	(f) curare i rapporti con gli istituti bancari con facoltà di effettuare depositi e	
	prelievi.	
	11.2 Nel caso in cui il Tesoriere non venga eletto le sue funzioni sono svolte da un	
	consigliere delegato dal Consiglio Direttivo che può eventualmente delegare a	
	soggetti terzi.	
	12 - Organo di Controllo/Revisore	
	12.1 L’Organo di Controllo, qualora nominato per libera determinazione o se richiesto per	
	legge, ai sensi dell'art. 30 del CTS è composto da uno o da tre membri nominati	
	dall’Assemblea.	
	12.2 In caso di composizione collegiale l’Assemblea nomina contestualmente anche il	
	Presidente dell’Organo di Controllo stesso.	

12.3	I componenti dell’Organo di Controllo devono essere scelti tra persone iscritte negli	
	albi professionali individuati con decreto del Ministero della giustizia ai sensi	
	dell’art. 2397, comma 2, del codice civile. Almeno un membro deve essere scelto tra	
	i revisori legali iscritti nell’apposito registro.	
12.4	L’Organo di Controllo vigila sulla osservanza della legge e dello statuto, nonché sul	
	rispetto dei principi di corretta gestione e sulla legittimità delle deliberazioni degli	
	organi dell’Associazione.	
12.5	Nell’espletamento delle proprie funzioni l’Organo di Controllo può partecipare alle	
	riunioni degli organi dell’Associazione.	
12.6	I membri dell’Organo di Controllo restano in carica tre esercizi e possono essere	
	riconfermati. L'Assemblea determina l'emolumento annuo dei membri dell'Organo	
	di Controllo al momento della loro nomina, per l'intero periodo di durata nella	
	carica, ai sensi dell'art. 8, comma 3, lett. a) del CTS, e in ogni caso nei limiti di	
	legge .	
	L'Ente, nei casi previsti dall'art. 14, comma 2, del CTS, provvede a pubblicare	
	annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti,	
	compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti del Consiglio	
	Direttivo, degli Organi di controllo e/o revisione nonché ai dirigenti.	
12.7	L’Assemblea può nominare per libera determinazione o se richiesto per legge ai sensi	
	dell'art. 31 del CTS, un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti	
	nell’apposito registro con durata in carica per tre esercizi.	
12.8	La revisione dei conti può essere affidata all’Organo di Controllo, anche in forma	
	monocratica, ed, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti	
	nell’apposito registro.	
	L'Organo di controllo assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo e cura la tenuta del	

[illegible]